SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1997.

Determinazione per il triennio 1996-1998 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 21.

Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale . . . . Pag. 5

Ministero delle finanze

DECRETO 19 gennaio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova. Pag. 7

Ministero della sanità

DECRETO 16 gennaio 1998.

Autorizzazione all'attribuzione della denominazione «Vitas» all'acqua minerale naturale del pozzo «P01» in comune di Darfo Boario Terme . . . . Pag. 7

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 5 dicembre 1997.

Ulteriore proroga della operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti . . . . . Pag. 8

DECRETO 10 dicembre 1997.

Trasferimento in proprietà alla ditta Intomalte S.p.a. di un lotto di terreno industriale ubicato nel comune di Buccino. Pag. 9

DECRETO 6 febbraio 1998.

Assoggettamento della S.p.a. Cà Rizzo Patariol alla procedura di amministrazione straordinaria .... Pag. 10

DECRETO 6 febbraio 1998.

Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Fidia e Fidia Research Sud, in amministrazione straordinaria .... Pag. 11

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 16 gennaio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al cinquantesimo anniversario della Costituzione italiana, nel valore di L. 800 .... Pag. 11

DECRETO 16 gennaio 1998.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 1998, di francobolli appartenenti alla serie tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano» .... Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato in località Alpe Fo da parte della sig.ra Muscetti Giovanna. (Deliberazione n. VI/31268)... Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della viabilità in località Alpe da parte della sig.ra Besseghini Iole. (Deliberazione n. VI/31270)............... Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione della strada agro-silvo-pastorale «Scessa Mara» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/31343)........................ Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parco mineralogico in località Chiareggio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/31700)............................ Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato in località Campione da parte del sig. Valbuzzi Sincero. (Deliberazione n. VI/31701).. Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la pavimentazione di un piazzale di parcheggio in località Ciuk da parte della Anzi Vallechiara S.r.l. e S.I.B. S.p.a. (Deliberazione n. VI/31702)............................. Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sopralzo di fabbricato per la formazione di un locale ripostiglio da parte del sig. Ciocca Martino. (Deliberazione n. VI/31703)............................ Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato ad uso magazzino in località Prasomaso da parte del sig. Pellegrini Giovanni. (Deliberazione n. VI/31704). Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la variante del tratto stradale Vasca Lot-Sulf da parte del sig. Maffi Stefano. (Deliberazione n. VI/31706).................. Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada consortile al servizio dei boschi e maggenghi delle località Roncale, Sciaresa, Peadiscia, Combria, Pool, Prada, Arca, Poira, Presa e Zarolo da parte del Consorzio strade sponda destra torrente Roasco. (Deliberazione n. VI/31707). Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione di un fabbricato in località Ciuk da parte del sig. Rocca Ivan. (Deliberazione n. VI/31708) . . . . Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico, in località Motta da parte della cooperativa edilizia Alpe Motta di Don Re S.r.l. (Deliberazione n. VI/31709) . . . . Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della rete fognaria della frazione di Trepalle da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/31712) Pag. 25

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 26

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 26 gennaio 1998, n. 1.

Aggiornamento e modifica della circolare n. 21 del 28 luglio 1995 recante: «Disposizioni riguardanti l'elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155» . . . . Pag. 27

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 3 febbraio 1998, n. 2.

Rilascio della carta di identità valida per l'espatrio Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 12 febbraio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 29

Ministero della sanità:

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano . . . . Pag. 29

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 30

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo . . . . Pag. 31

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici . . . . Pag. 31

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 6 novembre 1997 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1998) . . . . Pag. 32

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1997.

Determinazione per il triennio 1996-1998 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarietà la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le quote per il triennio 1993-1995;

Ritenuta la necessità di determinare per gli anni 1996, 1997 e 1998 la misura del contributo sopra richiamato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le seguenti misure:

0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;

0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;

1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;

1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;

2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

2. Le misure percentuali di cu al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.

3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

98A1052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 21.

Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'articolo 17, commi dal 104 al 108, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono il riordinamento del Consiglio universitario nazionale e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per determinare le modalità di funzionamento del medesimo organismo consultivo;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1997, n. 278, contenente le modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 224 del 2 febbraio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Insediamento ed elezione del presidente

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Nella prima adunanza successiva all'insediamento, convocata dal decano dei professori ordinari, che la presiede, il CUN, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica, elegge nel suo seno il presidente nella persona di un membro eletto, professore di ruolo di prima fascia. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato un maggior numero di voti.

Art. 2.

Funzioni del presidente

1. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.

Art. 3.

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria sulla base di un calendario prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Ministro o per iniziativa del presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questo ultimo caso la riunione avviene entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 4.

Svolgimento delle sedute

1. Per la validità delle sedute del CUN è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

2. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, nonché le modalità di elezione, di convocazione e di deliberazione della corte di disciplina sono deliberate dal CUN con norme interne approvate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

Art. 5.

Funzioni istruttorie

1. Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di singole questioni, il CUN può articolarsi in commissioni, comitati o gruppi di lavoro.

2. Le modalità di funzionamento dei medesimi sono stabilite dal CUN con norme interne approvate con la maggioranza di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Ufficio di segreteria

1. Il CUN si avvale dell'ufficio di segreteria tecnico-organizzativa costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1997, n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1997.

2. Alle sedute del CUN può assistere, ove necessario, un impiegato dell'ufficio di segreteria con qualifica non inferiore alla settima, come supporto tecnico ai lavori.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per l'espressione dei pareri da parte del CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, salvo i casi in cui il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, non preveda termini più brevi in relazione alla definizione dei procedimenti amministrativi.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento il CUN può dotarsi di ulteriori norme interne approvate con la maggioranza di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 17, commi dal 104 al 108, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«104. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera *a)*, è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione».

- Il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 278, reca: «Modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale».

– Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 7:

Il testo all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«24. I commi da 1 a 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

"*1.* Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate"».

98G0057

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Trentino-Alto-Adige, il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia n. 16115/1997/Rep. II del 14 novembre 1997 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto informatico verificatosi il giorno 27 ottobre 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare fuzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 27 OTTOBRE 1997

Regione Veneto:

conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A0977

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 gennaio 1998.

Autorizzazione all'attribuzione della denominazione «Vitas» all'acqua minerale naturale del pozzo «P01» in comune di Darfo Boario Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1997, n. 2985, con il quale è stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua del pozzo P01, ubicato nell'ambito del permesso di ricerca «Boario II» sito nel comune di Darfo Boario Terme (Brescia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Vista la nota in data 30 settembre 1997 con la quale la società Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova, 700, titolare del predetto permesso di ricerca, ha chiesto di adottare la denominazione «Vitas» per l'acqua minerale che sgorga dal pozzo «P01» di Darfo Boario Terme (Brescia);

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 105/1992 la denominazione «Vitas» è attribuibile all'acqua minerale in questione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'attribuzione della denominazione «Vitas» all'acqua minerale naturale che sgorga dal pozzo «P01» ubicato nell'ambito del permesso di ricerca Boario II sito nel comune di Darfo Boario Terme (Brescia).

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente e inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 16 gennaio 1998

Il direttore generale: OLEARI

98A0976

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 dicembre 1997.

Ulteriore proroga della operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 986, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982 contenente l'ordinamento della Cassa conguaglio GPL;

Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 giugno 1984 con il quale si stabilisce che eventuali eccedenze nella gestione della Cassa conguaglio GPL debbano affluire al bilancio di entrata dello Stato;

Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale è stato istituito, presso la Cassa conguaglio GPL un apposito conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete distribuzione carburanti», per il periodo necessario alla ristrutturazione della rete e, comunque, non superiore a tre anni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991 con il quale si stabilisce che la Cassa cessa le sue funzioni limitatamente agli interventi sui trasporti di GPL e che il relativo sovraprezzo resta in vigore fino al 31 dicembre 1991;

Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 novembre 1992 con il quale viene prorogata l'operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali fra cui il Comitato interministeriale prezzi (CIP), prevedendo che le funzioni ed i compiti settoriali già spettanti a detti comitati fossero attribuiti alla responsabilità individuale dei Ministri con competenze prevalenti;

Visto il decreto in data 12 dicembre 1994 con il quale il Ministro dell'industria, nel ritenere che le determinazioni relative alla gestione del «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti» siano comprese fra quelle settoriali rientranti nella propria competenza, ha ulteriormente prorogato l'operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti presso la Cassa conguaglio GPL;

Ritenuta la necessità di continuare a incentivare il processo di razionalizzazione della rete anche attraverso gli indennizzi ai gestori per la chiusura degli impianti e di mantenere le funzioni di «sportello pagatore» del Fondo di cui sopra in capo alla Cassa conguaglio GPL;

Considerato che detta Cassa opera ormai esclusivamente per tali finalità e che si è provveduto alla riduzione degli organi di gestione al fine di contenere le spese di funzionamento della Cassa stessa;

Considerato che presso il Fondo citato, non più alimentato da contribuzioni dal 1° novembre 1992 esistono disponibilità finanziare residue che consentono di proseguire l'erogazione degli indennizzi;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di cui al punto 1 del provvedimento CIP n. 17/1992, entro il quale devono essere chiusi gli impianti di distribuzione automatica di carburanti di cui al punto 2-*b)* del provvedimento CIP n. 18/1989, già prorogato con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le spese di funzionamento della Cassa di conguaglio GPL, concernenti lo svolgimento delle funzioni relative alla proroga di cui al comma 1, sono a carico del conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti».

3. Rimane fermo che le eccedenze formatesi nella gestione della Cassa conguaglio GPL, relativamente alle cessate funzioni in materia di trasporto di GPL, devono affluire al bilancio di entrata dello Stato, in base a quanto previsto dai provvedimemti CIP citati in premessa. In deroga a tale disposizione, i fondi giacenti possono comunque essere mantenuti in bilancio nella misura strettamente necessaria a garantire il completamento dei residui adempimenti relativi alle competenze e funzioni istituzionali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 2

98A1055

DECRETO 10 dicembre 1997.

Trasferimento in proprietà alla ditta Intomalte S.p.a. di un lotto di terreno industriale ubicato nel comune di Buccino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto MICA del 22 giugno 1993 con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia;

Visto il decreto del 21 novembre 1983 del Ministro Segretario di Stato, designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il quale l'iniziativa industriale Andoli Gargiulo Vittorioso S.p.a. è stata ammessa al contributo previsto dal citato art. 32 per L. 2.620.000.000, a fronte di un costo globale ritenuto congruo dell'intervento pari a L. 3.494.000.000;

Visto il decreto dell'8 marzo 1984 del Ministro Segretario di Stato, designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il quale è stato individuato il lotto destinato all'insediamento industriale oggetto del contributo;

Visto il decreto dell'11 luglio 1984 del Ministro Segretario di Stato, designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il quale è stata ammessa al contributo di cui al citato art. 32 la ditta Intomalte S.p.a., in luogo della predetta Andoli Gargiulo Vittorioso S.p.a.;

Visto il dcreto n. 184/GST/MICAM del 27 novembre 1996 del Direttore generale della produzione industriale del MICA con il quale è stata approvata la variazione di compagine sociale della ditta in oggetto;

Vista la nota n. 480/1996 del 3 ottobre 1996 con la quale il Consorzio gestione servizi di Salerno ha trasmesso copia del frazionamento dell'area industriale di Buccino, approvato dall'ufficio tecnico erariale di Salerno;

Considerato che il genio civile di Salerno, con note numeri 5682 e 5684 del 14 maggio 1997, ha preso atto che, di fatto, si è verificata un'implicita sdemanializzazione dei lotti ricadenti nell'alveo del fiume Bianco, facenti parte dell'area industriale di Buccino, sui quali sono stati realizzati alcuni insediamenti industriali, tra cui quello in argomento;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997;

Vista la nota del 10 ottobre 1997 con la quale la commissione di collaudo ha trasmesso alla sede di Roma gli atti relativi all'espletamento del collaudo finale;

Vista la nota del 31 ottobre 1997 con la quale la ditta ha richiesto il trasferimento in proprietà del lotto di terreno provvisoriamente assegnato;

Accertato che tale lotto è costituito da terreno della superficie di mq 9196, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto, in catasto al foglio 52, particella 500 (ex 319/h), giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 400234 di cui al tipo mappale n. 5566/1996;

Visto l'appunto predisposto dalla competente struttura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica della completa realizzazione dell'iniziativa e dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per l'ottenimento in proprietà del lotto;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al trasferimento in proprietà alla ditta Intomalte S.p.a. del lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 9196, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella 500 (ex 319/h);

Visto il certificato di vigenza del 30 ottobre 1997 dal quale si evince che, a carico della ditta, non risulta pervenuta, negli ultimi cinque anni, all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Napoli, dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Intomalte S.p.a., il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 9196, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella 500 (ex 319/h) di cui in premessa.

Art. 2.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dalla ditta stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 3.

Per il presente trasferimento troveranno applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il direttore generale: SAPPINO

98A0975

DECRETO 6 febbraio 1998.

Assoggettamento della S.p.a. Cà Rizzo Patariol alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 20 novembre 1997 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cà Rizzo Patariol, con sede in Milano, galleria Passerella n. 2, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Lombardi che ne detiene il 51,85% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Visti i propri decreti in data 19 marzo 1992, 4 maggio 1992 e 5 giugno 1992, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. ditta Fratelli Lombardi è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Cà Rizzo Patariol alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. ditta F.lli Lombardi;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cà Rizzo Patariol, con sede in Milano, galleria Passerella 2, collegata alla S.p.a. ditta Fratelli Lombardi è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. ditta Fratelli Lombardi di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cà Rizzo Patariol.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

98A1053

DECRETO 6 febbraio 1998.

Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Fidia e Fidia Research Sud, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Fidia è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti in data 6 dicembre 1995 e 4 febbraio 1997 emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali la continuazione dell'esercizio d'impresa per la citata società è stata prorogata per due anni fino all'11 gennaio 1998;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Fidia Research Sud è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti in data 11 novembre 1996 e 14 agosto 1997, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la continuazione dell'esercizio d'impresa per la citata società è prorogata per due anni fino al 4 luglio 1998;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del Commissario in data 17 dicembre 1997 volta ad ottenere la fissazione di tale termine unico al 4 luglio 1998 al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni in corso per la cessione a terzi dell'intero ramo d'azienda facente capo alle S.p.a. Fidia e Fidia Research Sud;

Visto il parere espresso dal Comitato di sorveglianza in data 17 dicembre 1997;

Ravvisata l'opportunità di fissare il termine unico richiesto;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Fidia e Fidia Research Sud è prorogata al 4 luglio 1998.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

98A1054

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 gennaio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al cinquantesimo anniversario della Costituzione italiana, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da dedicare al cinquantesimo anniversario della Costituzione italiana;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al cinquantesimo anniversario della Costituzione italiana, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: tricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, sulla bandiera tricolore della Repubbica italiana, il profilo dell'Italia scolpito su una colonna, la cui base riporta la leggenda «COSTITUZIONE». Completano il francobollo le date «1948 1998», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A0978

DECRETO 16 gennaio 1998.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 1998, di francobolli appartenenti alla serie tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano».

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali ordinarie tematiche nel 1998;

Considerato che, nell'anno 1998, ricorre il quattrocentesimo anniversario della nascita del melodramma e del teatro lirico italiano;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generalc gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, a partire dall'anno 1998, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano».

Art. 2.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui all'articolo precedente verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1988

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A0979

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato in località Alpe Fo da parte della sig.ra Muscetti Giovanna. (Deliberazione n. VI/31268).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Muscetti Giovanna per la ricostruzione di un fabbricato in località Alpe Fo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 30, mappale n. 127, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato in località Alpe Fo da parte della sig.ra Muscetti Giovanna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della viabilità in località Alpe da parte della sig.ra Besseghini Iole. (Deliberazione n. VI/31270).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Besseghini Iole per la sistemazione della viabilità in località Alpe;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 75, mappali n. 11, 15, 21, 23, 25, 26, 73, 79, 80, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della viabilità in località Alpe da parte della sig.ra Besseghini Iole;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione della strada agro-silvo-pastorale «Scessa Mara» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/31343).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Montagna in Valtellina (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per lavori di sistemazione della strada agro-silvo-pastorale «Scessa Mara»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappali numeri 1, 32, 110, foglio n. 9; mappali numeri 4, 5, foglio n. 7, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione della strada agro-silvo-pastorale «Scessa Mara» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parco mineralogico in località Chiareggio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/31700).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di un parco mineralogico in località Chiareggio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), foglio n. 6, mappale n. 119, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parco mineralogico da parte del comune in località Chiareggio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato in località Campione da parte del sig. Valbuzzi Sincero. (Deliberazione n. VI/31701).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Bianzone (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Valbuzzi Sincero per la ristrutturazione di un fabbricato in località Campione;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bianzone (Sondrio), foglio n. 3, mappale n. 170, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato in località Campione da parte del sig. Valbuzzi Sincero;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la pavimentazione di un piazzale di parcheggio in località Ciuk da parte della Anzi Vallechiara S.r.l. e S.I.B. S.p.a. (Deliberazione n. VI/31702).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Anzi Vallechiara S.r.l. e S.I.B. S.p.a. per la pavimentazione di un piazzale di parcheggio in località Ciuk;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 14, mappali numeri 881, 899, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la pavimentazione di un piazzale di parcheggio in località Ciuk da parte della Anzi Vallechiara S.r.l. e S.I.B. S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sopralzo di fabbricato per la formazione di un locale ripostiglio da parte del sig. Ciocca Martino. (Deliberazione n. VI/31703).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 marzo 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Ciocca Martino per la realizzazione di un sopralzo di fabbricato per la formazione di un locale ripostiglio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 7, mappale n. 152, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sopralzo di fabbricato per la formazione di un locale ripostiglio da parte del sig. Ciocca Martino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato ad uso magazzino in località Prasomaso da parte del sig. Pellegrini Giovanni. (Deliberazione n. VI/31704).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il ri ascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Tresivio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pellegrini Giovanni, per la ricostruzione di un fabbricato ad uso magazzino in località Prasomaso;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), foglio n. 2, mappale n. 65, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato ad uso magazzino in località Prasomaso, da parte del sig. Pellegrini Giovanni;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la variante del tratto stradale Vasca Lot-Sulf da parte del sig. Maffi Stefano. (Deliberazione n. VI/31706).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Maffi Stefano, per la variante del tratto stradale Vasca Lot-Sulf;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 74, mappale n. 480, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la variante del tratto stradale Vasca Lot-Sulf, da parte del sig. Maffi Stefano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada consortile al servizio dei boschi e maggenghi delle località Roncale, Sciaresa, Peadiscia, Combria, Pool, Prada, Arca, Poira, Presa e Zarolo da parte del Consorzio strade sponda destra torrente Roasco. (Deliberazione n. VI/31707).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio strade sponda destra torrente Roasco, per la realizzazione di strada consortile al servizio dei boschi e maggenghi delle località Roncale, Sciaresa, Peadiscia, Combria, Pool, Prada, Arca, Poira, Presa e Zarolo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 14, mappale n. 70, foglio n. 17, mappali numeri 173, 180, 182, 183, 184, 222, 228, 230, strada vicinale, foglio n. 28, mappali numeri 16, 25, 28, 30, 32, 33, 41, 50, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 172, 163, 60, 64, 66, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 129, 130, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 149, 150, 158, 161, 162, 167, 171, 177, 178, strada vicinale, foglio n. 29, mappali numeri 100, 167, 161, 163, 165, 148, 149, 150, 172, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 46, 95, 94, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 51, 50, 90, 91, 87, strada vicinale, foglio n. 30, mappali numeri 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 21 , 22, 23, 35, 36, 37, 56, 57, 137, 141, 77, 78, 80, 95, 96, 97, 98, 117, 118, 144, 130, 131, 135, 133, 134, 123, 106, 105, 104, 103, 89, 88, 1, strada vicinale, foglio n. 31, mappali numeri 62, 63, 45, 52, 53, 54, 55, 231, 29, 60, 68, 227, 58, 56, 30, 28, 27, 7, 230, 3, 4, 5, 6, 229, strada vicinale, foglio n. 32, mappali numeri 27, 284, 40, 36, 17, 16, 15, 7, 9, 18, 44, 45, 46, foglio n. 33, mappali numeri 607, 30, 25, 18, 15, 13, 11, 9, 7, 17, 21, 22, 61, 56, 62, strada vicinale, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada consortile al servizio dei boschi e maggenghi delle località Roncale, Sciaresa, Peadiscia, Combria, Pool, Prada, Arca, Poira, Presa e Zarolo da parte del Consorzio strade sponda destra torrente Roasco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione di un fabbricato in località Ciuk da parte del sig. Rocca Ivan. (Deliberazione n. VI/31708).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Rocca Ivan, per la manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione di un fabbricato in località Ciuk;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 61, mappali numeri 271 e 256, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione di un fabbricato in località Ciuk da parte del sig. Rocca Ivan;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico, in località Motta da parte della cooperativa edilizia Alpe Motta di Don Re S.r.l. (Deliberazione n. VI/31709).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Campodolcino (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della cooperativa edilizia Alpe Motta di Don Re S.r.l., per la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico, in località Motta;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), foglio n. 10, mappale n. 693, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico, in località Motta, da parte della cooperativa edilizia Alpe Motta di Don Re S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della rete fognaria della frazione di Trepalle da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/31712).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 13 settembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale, per la realizzazione della rete fognaria della frazione di Trepalle;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 32, mappali numeri 38, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 83, 91, 94, 108,112, 120, 125, 127, 128, 130, 132, 137, 140, 162, 168, 169, 171, 172, 184, 185, 186, 191, 210, 212, 213, 214, 218, 219, 222, 223, 240, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 280, 281, 282, 283, 285, 296, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 344, 346, 348, 353, 354, 368, 369, 387, 389, 390, 391, 394, 396, 397, 403, 418, 423, 424, 425, 428, 433, 446, 448, 456, 458, 464, 468, 469, 470, 471, foglio n. 33, mappali numeri 1, 2, 3, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 64, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 100, 101, 102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 120, 122, 124, 140, 150, 155, 165, 167, 169, 192, 193, 196, 197, 201, 208, 210, 212, 213, 215, 216, 225, 226, 228, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 292, 302, 309, 310, 311, 330, 334, 364, foglio n. 44, mappali numeri 13, 19, 20, 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 87, 88, 89, 121, 122, 123, 127, 129, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 165, 169, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 198, 206, 207, 211, 218, 219, 220, 225, 228, 229, 236, 245, 247, 249, 251, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 289, 291, 293, 306, 310, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 326, 339, 346, 347, 348, 350, 353, 358, 374, 379, 396, 397, 412, foglio n. 35, mappali numeri 12, 13, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 50, 57, 58, 69, 72, 74, 76, 85, 87, 104, 107, 112, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 197, 204, 216, 228, 229, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 273, 277, 278, 280, 286, 306, 307, 310, 316, foglio n. 53, mappali numeri 7, 10, 13, 16, 19, 33, 35, 36, 53, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 76, per la

sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della rete fognaria della frazione di Trepalle, da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1014

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2402 del 31 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

L03C Archeologia e storia dell'arte paleocristiana e alto-medievale;

L03C Epigrafia e antichità cristiane;

L08B Filologia patristica;

L08B Filologia ed esegesi neotestamentaria;

L08B Agiografia;

M03C Storia del cristianesimo antico;

L07B Letteratura latina medievale.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A0937

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 26 gennaio 1998, n. 1.

Aggiornamento e modifica della circolare n. 21 del 28 luglio 1995 recante: «Disposizioni riguardanti l'elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155».

Con la circolare 28 luglio 1995, n. 21, erano state fornite disposizioni, ai sensi della direttiva 93/43/CEE, riguardanti linee guida per l'elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica.

Con l'emanazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, anche alla luce dell'esperienza maturata dall'applicazione della circolare suindicata, sentito il primo gruppo di lavoro della commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, si è ravvisata l'esigenza sia di ridefinire procedure e modalità del processo di valutazione dei manuali e sia di puntualizzare i contenuti minimi di detti manuali al fine di assicurare la necessaria uniformità di valutazione.

1. *Riferimenti.*

1.1. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

1.2. Circolare 28 luglio 1995, n. 21.

1.3. Direttiva igiene 93/43/CEE del 14 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CE il 19 luglio 1993, relativa all'igiene delle derrate alimentari.

1.4. Linee guida per l'applicazione del sistema dell'analisi del rischio - Punti critici di controllo (HACCP) del *Codex alimentarius.*

2. *Elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica.*

I manuali di corretta prassi igienica sono dei documenti di applicazione volontaria elaborati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

In allegato viene riportato lo schema di strutturazione a cui attenersi per la stesura del manuale. I singoli capitoli dovranno essere sviluppati tenendo conto delle specificità dei diversi settori alimentari.

3. *Valutazione dei manuali di corretta prassi igienica.*

In applicazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993, recepita con decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, la richiesta di valutazione da parte dell'autorità pubblica viene trasmessa al Ministero della sanità - Dipartimento di alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - Ufficio IV, a cura delle organizzazioni degli operatori che hanno messo a punto il manuale, contestualmente all'inoltro di un congruo numero di copie dello stesso, che non potrà comunque essere inferiore a trenta.

Il Ministero della sanità al fine di valutare la conformità dei manuali alle prescrizioni stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, provvede alla successiva trasmissione degli stessi all'Istituto superiore di sanità.

Contestualmente il Ministero della sanità provvederà ad inviare i manuali presso le regioni, le associazioni di categoria potenzialmente interessate e le associazioni di consumatori che, desiderando partecipare al processo di valutazione, provvederanno ad informare il Ministero della sanità entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della circolare nella *Gazzetta Ufficiale.*

I suindicati soggetti che successivamente a tale data intenderanno partecipare al processo di valutazione provvederanno ad informare il Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Comunque le eventuali osservazioni e le eventuali proposte di modifica dovranno pervenire al Ministero della sanità entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei manuali.

Il Ministero della sanità, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti e sulla base delle proprie valutazioni, provvederà a notificare le necessarie modifiche all'organizzazione proponente anche prevedendo un esame congiunto delle stesse.

Nel caso di valutazione favorevole, il Ministero della sanità trasmetterà i manuali ritenuti conformi alla Commissione europea, dandone nel contempo comunicazione all'organizzazione di settore che ha elaborato il manuale.

Tale organizzazione potrà quindi pubblicare il manuale con il proprio logo e con l'aggiunta della dizione «valutato conforme all'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 - secondo il parere numero .... del Ministero della sanità».

I manuali già pervenuti in applicazione della circolare n. 21 sono valutati secondo le procedure suindicate.

4. *Aggiornamento dei manuali.*

La procedura per l'adeguamento dei manuali allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche è identica a quella precedentemente descritta.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

Viene di seguito riportato lo schema di strutturazione per la stesura del manuale al fine di uniformare la valutazione. I singoli capitoli dovranno essere sviluppati tenendo conto delle specificità dei diversi settori alimentari.

Introduzione:

scopo;

campo di applicazione;

definizioni;

istruzioni per l'uso.

Locali:

descrizione delle strutture ed organizzazione;

procedure di pulizia e disinfezione;

procedure di disinfestazione;

manutenzione.

Attrezzature e strumenti:

descrizione delle attrezzature;

procedure di pulizia e disinfezione;

manutenzione.

Produzione:

approvvigionamento materie prime;

deposito;

ciclo produttivo e distributivo;

rifiuti e residui di lavorazione;

approvvigionamento delle acque.

Personale:

igiene della persona;

formazione.

Linea guida per la stesura dei piani di autocontrollo:

costituzione del gruppo;

descrizione dei prodotti e loro destinazione;

diagramma di flusso e descrizioni delle fasi del processo;

individuazione dei pericoli;

analisi dei rischi ed individuazione dei punti critici e dei limiti critici;

monitoraggio;

azioni correttive;

procedure di verifica.

Gestione dei prodotti non idonei.

Gestione della documentazione.

Normativa di riferimento.

Esempi di procedure HACCP.

98A1057

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 3 febbraio 1998, n. **2.**

Rilascio della carta di identità valida per l'espatrio.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

All'A.N.C.I.

All'ANUSCA

Con l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 è stato posto il problema del regime fiscale della dichiarazione (accessoria all'istanza con cui viene richiesta la carta d'identità), con la quale l'interessato afferma di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto.

Con tale dichiarazione, prevista dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che viene resa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la carta di identità diventa valida per l'espatrio nei Paesi all'uopo previsti.

Un primo orientamento — determinato dal carattere contestuale della dichiarazione, rispetto all'istanza, e dall'esigenza di favorire al massimo lo snellimento amministrativo — aveva fatto pensare all'eventualità che tale dichiarazione potesse ritenersi esente da bollo.

Senonché a seguito dei numerosi quesiti, pervenuti da più parti, la questione è stata rimessa alla ulteriore valutazione dell'apposito Osservatorio, istituito per l'applicazione della legge n. 127/1997, il quale ha ritenuto la questione meritevole di ulteriori approfondimenti.

Nelle more di tali approfondimenti, in continuità con i riferimenti indicati nella precedente circolare di questo Ministero n. 7 del 19 aprile 1993, l'Osservatorio ha ritenuto opportuno fornire l'indicazione che la dichiarazione in questione continui ad essere assoggettata all'imposta di bollo.

Si fa riserva di comunicare con ogni possibile urgenza l'orientamento definitivo del predetto Osservatorio e si prega di comunicare a vista il contenuto della presente circolare agli enti interessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

98A1056

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 febbraio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1790,91
ECU	1949,23
Marco tedesco	987,16
Franco francese	294,48
Lira sterlina	2932,26
Fiorino olandese	875,75
Franco belga	47,828
Peseta spagnola	11,647
Corona danese	259,05
Lira irlandese	2472,17
Dracma greca	6,240
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1246,02
Yen giapponese	14,584
Franco svizzero	1230,87
Scellino austriaco	140,29
Corona norvegese	237,43
Corona svedese	220,96
Marco finlandese	325,21
Dollaro australiano	1215,13

98A1124

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 542/97 del 19 dicembre 1997

Specialità medicinale: SCANDONEST, nelle forme e confezioni: 50 tubofiale di soluzione iniettabile al 3% senza vasocostrittore e 50 tubofiale di soluzione iniettabile al 2% con adrenalina 1:100.000.

Titolare A.I.C.: società Laboratoires Spécialités Septodont, Saint Maur (Francia), rappresentata in Italia dalla società Giovanni Ogna & figli p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Zara n. 23, codice fiscale n. 00881820153.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Saint Maur (Francia), 58 Rue du Pont de Créteil.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 tubofiale di soluzione iniettabile al 3% senza vasocostrittore;
n. A.I.C.: 028527012 (in base 10), 0V6LF4 (in base 32);
classe: C;

50 tubofiale di soluzione iniettabile al 2% con adrenalina 1:100.000;
n. A.I.C.: 028527024 (in base 10), 0V6LFJ (in base 32);
classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente dall'odontoiatra (art. 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una tubofiala di soluzione iniettabile al 3% senza vasocostrittore contiene:
principio attivo: mepivacaina cloridrato mg 54;
eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una tubofiala di soluzione iniettabile al 2% contiene con adrenalina 1:100.000:
principio attivo: mepivacaina cloridrato mg 36, adrenalina (1:100.000) mg 0,018;
eccipienti: sodio cloruro, potassio metabisolfito, sodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesia locale e regionale tronculare per uso stomatologico e odontoiatrico:

«Scandonest» 3% senza vasocostrittore è utile nel trattamento anestetico di quei soggetti nei quali è controindicato il vasocostrittore: gravi ipertesi, coronaropatici, diabetici.

«Scandonest» 2% con adrenalina 1:100.000 è particolarmente indicato nel caso in cui si desideri ischemia assoluta nella regione anestetizzata per un periodo prolungato, in tal modo permettendo gli interventi più lunghi e delicati.

«Scandonest» non contiene paraidrossibenzoati, pertanto può essere somministrato a soggetti allergici a tale conservante o ad altre sostanze chimiche affini.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0881

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 513/97 del 2 dicembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Ircafarm S.r.l., con sede in s.s. 156, km 50, Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 01849850167.

Specialità: LUCISAN:

flacone gocce 8 ml, A.I.C. n. 025106016.

Specialità: DERMOPADIL SILICONE:

pomata 1% 20 g, A.I.C. n. 032239016.

Specialità: STERAVOL:

soluzione spray 0,02% flac. 50 ml, A.I.C. n. 032221018.

Specialità: STERILIX:

soluzione flac. 200 ml, A.I.C. n. 032222010;

fazzolettini 5 bustine, A.I.C. n. 032222022;

fazzolettini 10 bustine, A.I.C. n. 032222034.

Specialità: RIBEX FLU:

10 compresse 25 mg, A.I.C. n. 027677018.

Specialità RIBEX GOLA:

«menta» 24 compresse, A.I.C. n. 028707014;

«miele limone» 24 compresse, A.I.C. n. 028707026;

BB «arancia» 24 compresse, A.I.C. n. 028707038;

BB «fragola» 24 compresse, A.I.C. n. 028707040;

BB «banana» 24 compresse, A.I.C. n. 028707053;

colluttorio 160 ml, A.I.C. n. 028707065;

AD agrumi 24 compresse 1,5 mg, A.I.C. n. 028707077.

Specialità: RIBEX NASALE:

spray nasale 15 ml, A.I.C. n. 016308025.

Specialità: RIBEX TOSSE:

24 caramelle 15 mg, A.I.C. n. 020875086;

gocce orali 2% 15 ml, A.I.C. n. 020875098;

gocce orali 2% 25 ml, A.I.C. n. 020875100;

sciroppo 0,3% 160 ml, A.I.C. n. 020875124;

sciroppo 0,3% 200 ml, A.I.C. n. 020875136;

«menta» 24 compresse, A.I.C. n. 020875148.

Specialità: DESFEMIN:

gel 30 g 1%, A.I.C. n. 029489010.

Specialità: RIBEXEN CON ESPETTORANTE:

sciroppo 120 ml, A.I.C. n. 020918013;

sciroppo 160 ml, A.I.C. n. 020918025;

sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 020918037;

AD 10 supposte, A.I.C. n. 020918049;

BB 12 supposte, A.I.C. n. 020918052;

lattanti 12 supposte, A.I.C. n. 020918064;

sciroppo 120 ml, A.I.C. n. 020918076;

sciroppo 160 ml, A.I.C. n. 020918088;

sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 020918090;

AD 10 supposte, A.I.C. n. 020918102;

BB 12 supposte, A.I.C. n. 020918114;

lattanti 12 supposte, A.I.C. n. 020918126.

Specialità DIPLOGEL:

24 compresse masticabili, A.I.C. n. 021712056;

12 bustine polvere, A.I.C. n. 021712068;

48 compresse masticabili, A.I.C. n. 021712070;

24 bustine polvere, A.I.C. n. 021712082,

sono ora trasferite alla società: Restiva S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50, Latina, codice fiscale 04866591003.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 3 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Blue Cross S.r.l, con sede in s.s.156, km 50, Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 06954380157.

Specialità ALGOGEL:

gel 30 g 1%, A.I.C. n. 029271018.

Specialità AMARO PADIL:

«normale» flacone g 250, A.I.C. n. 002320012;

«forte» sciroppo g 250, A.I.C. n. 002320063;

«forte» sciroppo g 500, A.I.C. n. 002320075;

«forte» sciroppo g 900, A.I.C. n. 002320087;

«forte» os 10 flac.ni 10 ml, A.I.C. n. 002320099.

Specialità PULMOVIROLO:

24 pastiglie 3 g, A.I.C. n. 001066036.

Specialità IDRO C:

granulare 10 bustine 10 g, A.I.C. n. 011495013.

Specialità ALGOFEN:

12 confetti 200 mg, A.I.C. n. 023766025.

Specialità DERMOCORTAL:

crema 0,5% tubo g 20, A.I.C. n. 025774011.

Specialità EUCALIPTINA:

AD 10 supposte, A.I.C. n. 001240035;

BB 10 supposte, A.I.C. n. 001240047,

sono ora trasferite alla società: Restiva S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50, Latina, codice fiscale 04866591003.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 14 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinali: tutte.

Società: Procter & Gamble S.p.a., viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare Procter & Gamble Italia S.p.a., anteriormente al 22 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento di titolarità n. 490/97 a favore della Procter & Gamble S.p.a., possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 15 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: IODOTEN, soluzione 7,5%, flac. 1000 ml, A.I.C. n. 032153025.

Titolare A.I.C.: Società Bergamon S.r.l., via di Cancelliera, 60 - 00040 Ariccia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: polivinilpirrolidone g 3, sale di ammonio di alchetil solfato eliminato, emiestere dell'acido isostearico-etere poliglicolico 100 eliminato, sodio bifosfato g 1, idrossido di sodio 5% q.b. a pH 4 ± 0,5, profumo eliminato, acqua deionizzata eliminata, sodio lauriletere solfato g 20,2, acqua depurata q. b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 28 del 2 febbraio 1998

Spcialità medicinale: T SED 100:

20 capsule orosolubili menta, A.I.C. n. 010519054;

20 capsule orosolubili liquir., A.I.C. n. 010519066;

flacone sciroppo 180 g, A.I.C. n. 010519078.

Società Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Si approva la modifica di denominazione della specialità medicinale in oggetto da «T Sed 100» a «Polised».

I lotti già prodotti recanti la denominazione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 37 del 2 febbraio 1998

Specialità medicinale: AREDIA, 4 flac. liof. 15 mg + 4 f. solv., A.I.C. n. 028150023.

Società Novartis Farma S.p.a., strada statale 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica reiterazione.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alle «metastasi ossee e mieloma».

I lotti già prodotti precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 40 del 2 febbraio 1998

Specialità medicinale: FARMOSPASMINA COLICA, 20 confetti gastroresistenti, A.I.C. n. 004258024.

Titolare A.I.C.: Giuliani SP, via Palagi, 2 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 16,5 mg, lattosio 110,0 mg, saccarosio 76,8 mg, polietilenglicole 4000 (eliminato), gelatina (eliminato), cellulosa acetoftalato 11,5 mg, carbossimetilcellulosa sodica (eliminato), magnesio stearato 5,5 mg, carbone vegetale 3,0 mg, dietilftalato 2,5 mg, cellulosa microcristallina 66,3 mg, silice colloidale 2,2 mg, olio di ricino idrogenato 7,5 mg, gomma arabica 5,1 mg, titanio biossido 2,4 mg, talco 2,4 mg, cera carnauba 0,3 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1092

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.17389.XVJ(1427) del 27 novembre 1997 il manufatto esplosivo denominato «Electric Detonator P/N 214004», che la ditta Fiat Avio S.p.a. intende importare dalla ditta Technical Ordnance - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0255 1.4B.

98A0980

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.17009.XVJ(1416) del 10 dicembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Echaton Far BT 85», che la ditta Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. - Santo Domingo (Repubblica Dominicana), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21819.XVJ(1447) del 10 dicembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Echaton Ferm 160», che la ditta Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. - Santo Domingo (Repubblica Dominicana), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21818.XVJ(1446) del 16 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Echaton SF 160», che la ditta Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. - Santo Domingo (Repubblica Dominicana), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20470.XVJ(1438) del 10 dicembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Jumbo Rakete International (d.f. art. 3475 Sala F. Nuova Generazione XXL base lanciarazzi)», che la ditta Sala Fireworks s.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano) intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A0981

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 6 novembre 1997 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1998).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 8, seconda colonna, dopo la firma del Ministro, devono intendersi riportati i seguenti estremi di registrazione:

«*Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1997*
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 59».

98A0983

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500